

SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA

**REGOLAMENTO RECANTE
DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI
INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI
DALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023**

Approvato con delibera del Consiglio d'Amministrazione del 29/01/2026

Sommario

Articolo 1 (Oggetto e finalità)	3
Articolo 2 (Soggetti interessati).....	3
Articolo 3 (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)	3
Articolo 4 (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)	4
Articolo 5 (Incarichi svolti da personale di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)	4
Articolo 6 (Attività di committenza delegata/ausiliaria)	4
Articolo 7 (Compatibilità e limiti di impiego)	5
Articolo 8 (Formazione professionale e strumentazione)	5
Articolo 9 (Oneri relativi alle funzioni tecniche)	5
Articolo 10 (Criteri di ripartizione dell'incentivo).....	7
Articolo 11 (Liquidazione delle somme).....	7
Articolo 13 (Applicazione).....	7
Articolo 14 (Entrata in vigore e abrogazioni).....	7
ALLEGATI – TABELLA 1	9
Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori.....	9
ALLEGATI – TABELLA 2	10
Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni	10

“REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 45 DEL DLGS. N. 36/2023”

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente disciplina contiene disposizioni in merito all’utilizzo delle risorse previste dall’art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito “Codice”, nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.
2. L’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e, per conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni.
3. Il presente regolamento è un aggiornamento per evoluzione normativa del precedente regolamento, redatto in conformità al D.Lgs. 50/2016 ed approvato in sede di contrattazione decentrata con le OO.SS il 30/10/2018 ed in CdA il 15/11/2018.

Articolo 2 (Soggetti interessati)

1. La presente disciplina si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l’efficienza e l’efficacia della Stazione Appaltante e dell’ente concedente con l’apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. La presente disciplina si applica anche al personale di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall’articolo 5.
3. In particolare, sono soggetti interessati all’applicazione della presente disciplina:
 - a) il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate al successivo art.3, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all’acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità;
 - b) i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati dal RUP.

Per collaboratori s’intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l’insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

4. Le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale sono disciplinate dall’articolo 45, comma 4, del Codice.

Articolo 3 (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Per funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell’allegato I.10 del Codice, “Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure”, cui fa rinvio l’articolo 45, comma 2, del Codice.

Articolo 4 (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. Il personale chiamato ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro è proposto dal RUP o dal Presidente CdA ai fini della successiva individuazione da parte del CdA.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

Articolo 5 (Incarichi svolti da personale di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, il soggetto di cui all'art. 4, co. 1, della presente disciplina può proporre personale di altre Stazioni Appaltanti a cui si applica la presente disciplina.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina, svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, ex art. 45, co. 1, del Codice, trovano copertura negli statuti di previsione della spesa o nei bilanci della Stazione Appaltante in favore della quale la prestazione è resa, e sono corrisposti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento
3. Il compenso percepito, nel caso regolato dal comma precedente, rientra nei limiti di cui all'articolo 7, comma 2, della presente disciplina.

Articolo 6 (Attività di committenza delegata/ausiliaria)

1. In tutti i casi in cui la stazione appaltante/centrale di committenza qualificata svolga per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti attività di committenza ausiliaria, per la realizzazione dell'intera iniziativa o di fasi di essa (lavori, servizi, forniture), compresa la gestione del finanziamento, le stazioni appaltanti deleganti corrispondono l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi delegate, nei limiti di cui all'art. 45, co. 2, del Codice, e trova applicazione la disciplina sugli incentivi del soggetto delegante. Rimane salva la possibilità di un diverso accordo tra le Parti.
2. La stazione appaltante/centrale di committenza qualificata delegata ripartisce l'incentivo in coerenza con quanto previsto dall'art. 10 della presente disciplina.

Articolo 7 (Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dall'unità di personale. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.

Articolo 8 (Formazione professionale e strumentazione)

1. Per il personale di cui all'articolo 2, comma 1, la Stazione Appaltante:
 - promuove, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del Codice, l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente alle strutture competenti le esigenze formative del personale, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Codice.

Articolo 9 (Oneri relativi alle funzioni tecniche)

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate all'art. 3 della presente disciplina, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli statuti di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni previste dalla presente disciplina, negli stanziamenti di cui al comma 1 è predisposta una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.
3. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti secondo quanto segue:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 11, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

- per attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
 - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l’Irap che trova copertura nel quadro economico.
5. Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono rapportati all’importo a base della procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TAB. A – Lavori pubblici

Classi di importo	Percentuale da applicare
fino alla soglia di cui all’art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell’art. 14, co. 3, del Codice);	2%
oltre la soglia di cui all’art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell’art.14, co. 3, del Codice) e fino a euro 10.000.000,00	1,8%
oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,6%
oltre euro 25.000.000,00	1,2%

TAB. B – Servizi e forniture

Classi di importo	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000,00	2%
oltre euro 1.000.000,00	1,5%

6. Nell’ipotesi in cui l’intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
7. La misura dello stanziamento può essere maggiorata fino a un massimo del 20 % di quella relativa alla corrispondente classe di importo nel seguente caso:
- appalti di lavori complessi: quelli caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all’utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. In ogni caso sono complessi tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti.
8. Nel caso di modifiche/varianti in corso d’opera in aumento, è prevista nel bilancio apposita previsione per il riconoscimento di un importo maggiorato dell’incentivo.

Articolo 10 (Criteri di ripartizione dell'incentivo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2 allegate alla presente. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.
3. Il totale delle percentuali effettive è pari a 100; nel caso in cui una o più attività non dovessero essere svolte, le relative percentuali saranno azzerate e ripartite proporzionalmente in modo che il totale degli incentivi sia sempre pari a 100.
4. Nel caso in cui più figure rivestano il medesimo ruolo, la quota deve essere ripartita su proposta del RUP secondo criteri oggettivi di partecipazione dei vari soggetti all'attività.

Articolo 11 (Liquidazione delle somme)

1. La liquidazione del compenso, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, è proposta dal Presidente al Consiglio d'Amministrazione.
2. Ai fini della liquidazione il RUP predispone una scheda per ciascuna unità di personale assegnataria delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

Articolo 13 (Applicazione)

1. La presente disciplina si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore della stessa.
2. Rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente disciplina, anche nelle more della sua approvazione, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa a far data dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Articolo 14 (Entrata in vigore e abrogazioni)

1. La presente disciplina si applica a decorrere dalla data di approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione per le procedure regolamentate dal D.lgs 36/2023.

2. Dall'entrata in vigore della presente disciplina, è abrogata la precedente disciplina approvata con Delibera CdA del 15/11/2018 salvo per le procedure ancora in essere regolamentate dal precedente codice degli appalti (D.lgs 50/2016).
3. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito società trasparente al seguente link:
<https://srrpalermoprovinciaest.accessopa.it/disposizioni-general/atti-general>

ALLEGATI – TABELLA 1

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori

Le percentuali sono indicate per le fasi nella misura massima. La proposta sarà completata dalla stazione appaltante con le percentuali per le singole figure.

ATTIVITA'	Fase programmazione 3% - 5%	Fase progettazione 15% - 35%	Fase affidamento 10% - 25% *	Fase esecuzione 30% - 60%	Totale
Responsabile della programmazione della spesa	1%				1%
Responsabile unico del progetto	1%	10%	10%	15%	36%
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione	1%	3%	5%	2%	11%
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase	1%	1%	5%	2%	9%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1%				1%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		3%			3%
Redazione del progetto esecutivo		9%			9%
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		1%			1%
Verifica del progetto		1%			1%
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)		2%			2%
Direzione dei lavori				15%	15%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)				2%	2%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				3%	3%
Collaudo tecnico-amministrativo				3%	3%
Collaudo statico (eventuale)				3%	3%
Totale	5%	30%	20%	45%	100%

*In caso di ricorso a centrale di committenza la percentuale può essere individuata nella misura massima del 25%

ALLEGATI – TABELLA 2

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l’acquisizione di servizi e la fornitura di beni

Le percentuali sono indicate per le fasi nella misura massima. La proposta sarà completata dalla stazione appaltante con le percentuali per le singole figure.

ATTIVITA'	Fase programmazione 3%-5%	Fase progettazione 10%-35%	Fase affidamento 10%-25%*	Fase esecuzione 30%-60%	Totale
Responsabile della programmazione della spesa	1%				1%
Responsabile unico del progetto	2%	10%	10%	15%	37%
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione	1%	2%	5%	2%	10%
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase	1%	3%	5%	2%	11%
Predisposizione documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (relazione tecnica-illustrativa, calcolo della spesa per l’acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’art.26, co. 3, D.Lgs. 81/2008, quadro economico, capitolato speciale descrittivo e prestazionale/tecnico, indicazione del CCNL da applicare e quantificazione del costo della manodopera, indicazione criteri di qualificazione degli operatori economici e criteri di valutazione, schema di contratto e ad altri documenti connessi alla progettazione per lo specifico appalto).		11%			11%
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)		4%			4%
Direzione dell’esecuzione				20%	20%
Collaborazione all’attività di direzione dell’esecuzione				2%	2%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				1%	1%
Verifica della conformità/Certificazione regolare esecuzione				3%	3%
Totale	5%	30%	20%	45%	100%

*In caso di ricorso a centrale di committenza la percentuale può essere individuata nella misura massima del 25%